

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI - FROSINONE
Prot. 0005603 del 28/11/2024
VII (Entrata)

ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni
Via Del Corso, 476
00186 Roma
PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it

e p.c. Responsabile della protezione dei dati
Dott. Pietro De Falco
PEC: dpo@pec.aranagenzia.it

DRP/EP-MEC/335742

(rif.: nota del 4 giugno 2024)

Oggetto: comunicazione degli indirizzi e-mail istituzionali del personale dipendente da parte delle amministrazioni pubbliche alle organizzazioni sindacali. Riscontro.

Si fa riferimento alla segnalazione, pervenuta a questa Autorità, con la quale è stato rappresentato che alcune organizzazioni sindacali costituite presso Enti e Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, nell'esercizio del cd. "diritto di affissione", avrebbero richiesto di acquisire l'elenco degli indirizzi e-mail istituzionali di tutto il personale dipendente in servizio presso le predette Amministrazioni in virtù dell'art. 5, comma 1, del "Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del 4 dicembre 2017", così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, del "CCNQ di ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le Associazioni Sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2022-2024", sottoscritto in data 30 novembre 2023.

Facendo seguito alle interlocuzioni con questo Dipartimento e, da ultimo, alla nota di codesta Agenzia del 4 giugno 2024, con la quale è stato rappresentato che, "[... stante] l'impossibilità di raggiungere l'unanimità dei consensi necessaria per poter firmare un contratto di interpretazione autentica [volto ad assicurare una piena armonizzazione del predetto CCNQ con la disciplina di protezione di dati], le parti hanno constatato l'assenza delle condizioni per definire una soluzione concordata ed hanno conseguentemente sottoscritto il verbale di mancato accordo", si fa comunque integrale rinvio alle considerazioni già espresse nella nota del 25 marzo 2024 (prot. 36986).

Nel rammentare, quindi, le criticità già rappresentate in merito alla possibilità che il citato art. 5, comma 1, del CCNQ del 4 dicembre 2017 possa costituire un'idonea base giuridica ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d. lgs. 196/2003, *Codice in materia di protezione dei dati personali* (artt. 6, par. 1, lett. e), 2 e 3, e 88 del Regolamento e art. 2-ter del Codice), si fa presente che spetta comunque al titolare del trattamento assicurare il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali in ossequio al principio di responsabilizzazione (artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento), il quale esige che sia preliminarmente valutata la sussistenza di idonei presupposti di liceità prima di dare corso a qualunque trattamento, anche considerando la possibilità che lo specifico interesse delle organizzazioni sindacali all'esercizio del diritto di affissione nel contesto organizzativo dell'amministrazione, datore di lavoro, possa essere parimenti conseguito senza dar luogo a comunicazione di dati personali.

Si rimane a disposizione per ogni necessario chiarimento.

LA DIRIGENTE
Laura Ferola

Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma

Tel. +39 06 69677 1

protocollo@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it

www.gpdp.it